



Bruxelles, 19.6.2017  
C(2017) 4285 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.47184 (2016/N) - Italia  
Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative (modifica del regime di aiuto SA.43005 (2015/N))**

Signor Ministro,

la Commissione desidera informarLa della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche del regime in oggetto per i motivi di seguito esposti.

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 23 dicembre 2016, le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), una serie di modifiche a un regime esistente di aiuti per il finanziamento del rischio, che prevede una detrazione d'imposta per le persone fisiche e una riduzione della base imponibile per le imprese che investono in start-up innovative (di seguito "il regime").
- (2) Il regime è stato inizialmente autorizzato con decisione della Commissione del 5 dicembre 2013<sup>1</sup> sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie

---

<sup>1</sup> Aiuto di Stato SA.36866 (2013/N) (GU C 17 del 21.1.2014, pag. 10).

Onorevole Angelino ALFANO  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

imprese (di seguito "gli orientamenti sul capitale di rischio")<sup>2</sup>. Con decisione del 15 dicembre 2015<sup>3</sup> la Commissione ha autorizzato una proroga di tale regime dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (di seguito "gli orientamenti sul finanziamento del rischio")<sup>4</sup>.

- (3) Con lettera del 15 febbraio 2017, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni e precisazioni supplementari che le autorità italiane hanno trasmesso il 21 marzo 2017. Il 28 aprile 2017, i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni che, lo stesso giorno, le autorità italiane hanno integrato nella notifica.

## **2. SINTESI DEL REGIME DI AIUTI ESISTENTE SA.36866 (2013/N) E SA.43005 (2015/N)**

- (4) L'attuale regime prevede una detrazione d'imposta per le persone fisiche e una riduzione della base imponibile per le imprese che investono in start-up innovative.

### – Detrazione d'imposta

Il regime prevede che ai privati che investono in start-up innovative sia concessa una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell'importo investito nel capitale sociale, sino a un importo massimo di 500 000 EUR l'anno.

Per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia, il tasso di detrazione dall'imposta lorda per tali privati aumenta al 25%.

Gli incentivi fiscali sono validi sia nel caso degli investimenti diretti in start-up innovative che per gli investimenti indiretti effettuati attraverso organismi di investimento collettivo o altre imprese che investono principalmente in questo tipo di attività.

### – Riduzione della base imponibile

La riduzione fiscale si applica alle imprese che investono in start-up innovative e consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dell'importo investito nel capitale sociale, fino a un importo massimo di investimento di 1,8 milioni di EUR.

Per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia, il tasso di deduzione dal reddito imponibile aumenta al 27% dell'importo investito nel capitale sociale, fino a un importo massimo di investimento di 1,8 milioni di EUR.

Gli incentivi fiscali sono validi sia nel caso degli investimenti diretti in start-up innovative che per gli investimenti indiretti effettuati attraverso organismi di investimento collettivo o altre imprese che investono principalmente in questo tipo di attività.

---

<sup>2</sup> GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

<sup>3</sup> Aiuto di Stato SA.43005 (2015/N)

<sup>4</sup> GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

- (5) Per entrambi i tipi di incentivi fiscali, le imprese beneficiarie non sono obbligate ad avere la propria sede centrale o principale in Italia, ma devono svolgere un'attività economica in Italia tramite una stabile organizzazione. Le imprese beneficiarie sono piccole e medie imprese non quotate, non più vecchie di 5 anni (60 mesi) dalla loro prima vendita commerciale e che possono beneficiare, in totale, di un massimale fino a 15 milioni di EUR per investimenti in capitale di rischio.
- (6) La dotazione totale del regime è stata pari a 112,5 milioni di EUR per il periodo 2013-2015 e a 37,5 milioni di EUR nel 2016.
- (7) La base giuridica del regime è l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012. Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso le modalità di attuazione che sono state modificate per tener conto della proroga autorizzata dalla Commissione con decisione del 15 dicembre 2015 e sono entrate in vigore dopo l'adozione della decisione da parte della Commissione<sup>5</sup>.
- (8) Le autorità che erogano l'aiuto sono il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **3. MODIFICA DEL REGIME ATTUALE**

- (9) Le autorità italiane hanno notificato le seguenti modifiche dell'attuale regime:
- una proroga del regime a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025;
  - per le persone fisiche che investono nelle start-up innovative, un aumento dell'aliquota di detrazione dall'imposta lorda dal 19% (o dal 25% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia) al 30% fino a un importo massimo di 1 000 000 EUR invece di 500,000 EUR l'anno;
  - per le imprese che investono in start-up innovative, un aumento dell'aliquota di deduzione dal reddito imponibile dal 20% (o dal 27% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia) al 30% dell'importo investito nel capitale sociale;
  - una nuova dotazione totale del regime pari a 166,5 milioni di EUR per il periodo 2017-2025, ossia 18,5 milioni di EUR l'anno.
- (10) La durata proposta del regime va oltre il periodo di applicazione degli orientamenti sul finanziamento del rischio che restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. A tale riguardo, le autorità italiane si sono tuttavia impegnate ad adottare tutte le opportune misure necessarie per rendere il regime notificato conforme alle norme che saranno di applicazione dopo la scadenza dei suddetti orientamenti.
- (11) Le autorità italiane hanno confermato che non modificheranno nessun altro provvedimento o nessun'altra condizione del regime attuale.
- (12) La base giuridica del regime modificato è costituita dall'articolo 29 del decreto

---

<sup>5</sup> DM 25.2.2016, GURI 11.4.2016, n. 84.

legge n. 179 del 18 ottobre 2012, modificato dalla legge finanziaria per il 2017 del 16 dicembre 2016<sup>6</sup> e dal decreto interministeriale del 25 febbraio 2016.

#### **4. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGIME**

##### *4.1 Esistenza di un aiuto*

(13) Come stabilito dalla Commissione nelle sue precedenti decisioni<sup>7</sup>, gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative concessi ai sensi del regime, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Pertanto, anche le notificate modifiche al regime di aiuto rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE dato che riguardano gli aspetti previsti al considerando 9 della presente decisione.

##### *4.2 Legittimità*

(14) Nel notificare gli emendamenti al regime prima della loro attuazione e avendo previsto che l'efficacia delle modifiche è soggetta ad una condizione sospensiva, vale a dire l'autorizzazione della Commissione Europea alla luce della disciplina in materia di Aiuti di Stato, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi previsti all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

##### *4.3 Valutazione della compatibilità delle modifiche*

(15) La Commissione ha valutato l'originaria notifica del regime sulla base degli orientamenti sul capitale di rischio e, le successive modifiche notificate nel 2015, sulla base degli orientamenti sul finanziamento del rischio.

(16) La valutazione del regime attuale effettuata dalle autorità italiane evidenzia che il fallimento del mercato, come stabilito nelle precedenti decisioni, è ancora presente e, probabilmente, risulta ulteriormente aggravato. Secondo le autorità italiane, il regime non è stato sufficientemente efficace per ovviare al fallimento del mercato riscontrato nella precedente decisione. A questo proposito, la Commissione osserva che la necessità di un aiuto di Stato è ancora presente.

(17) Inoltre, secondo la Commissione, né la proroga dell'attuale regime con la relativa nuova dotazione totale, né l'aumento dell'aliquota delle detrazioni con il nuovo importo massimo di investimento detraibile per le persone fisiche incidono sulla valutazione della compatibilità da parte della Commissione in termini di adeguatezza e proporzionalità dell'aiuto, stabilita nelle sue precedenti decisioni del 5 dicembre 2013<sup>8</sup> e del 15 dicembre 2015<sup>9</sup>.

##### *4.3.1. Nuova durata del regime*

(18) Per quanto riguarda la durata del regime, la Commissione ha esaminato l'adeguatezza delle modifiche alla luce della sezione 3.4.3 Condizioni relative agli strumenti fiscali degli orientamenti sul finanziamento del rischio, in particolare del seguente punto:

---

<sup>6</sup> GU del 21.12.2016, n. 297, Supplemento ordinario n. 57, art. 1, co. 66-67.

<sup>7</sup> Aiuto di Stato SA.36866 (2013/N) (GU C 17 del 21.1.2014, pag. 10) e SA.43005 (2015/N).

<sup>8</sup> Aiuto di Stato SA.36866 (2013/N) (GU C 17 del 21.1.2014, pag. 10).

<sup>9</sup> Aiuto di Stato SA.43005 (2015/N)

*"124. Fatta salva la possibilità di prorogare la misura, i regimi fiscali devono essere limitati ad una durata massima di 10 anni".*

(19) Il regime è entrato in vigore nel 2013 ed è stato prorogato per la prima volta nel 2015 fino alla fine del 2016. Le modifiche notificate si intendono prorogate nuovamente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025. Pertanto, la Commissione ritiene che la durata del regime — tenendo conto della possibilità di proroga — è in linea con gli orientamenti sul finanziamento del rischio.

(20) A tale riguardo, la Commissione riconosce l'impegno assunto dalle autorità italiane ad adottare tutte le opportune misure che si rendano necessarie per rendere il regime notificato conforme ad ogni eventuale nuova disciplina in materia di Aiuti di Stato che sarà applicabile dopo la scadenza dei suddetti orientamenti.

#### *4.3.2 Aumento della percentuale della detrazione per le persone fisiche e della deduzione per le imprese e dell'importo massimo dell'investimento detraibile per le persone fisiche*

(21) La Commissione ha esaminato l'adeguatezza e la proporzionalità delle modifiche descritte al considerando 9 della presente decisione, in particolare alla luce dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato<sup>10</sup>, nonché dei punti 122 e 126 della Sezione 3.4.3., e del punto 151 della Sezione 3.6.2. degli orientamenti sul finanziamento del rischio, che prevedono specifiche condizioni per gli strumenti fiscali.

##### *4.3.2.1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche in start-up innovative*

(22) Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Regolamento (UE) n.651/2014, *"A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili."*

(23) Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del Regolamento (UE) n.651/2014, *"Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:*

*a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;*

*b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;*

*c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili."*

(24) Il sostegno previsto per gli aiuti al finanziamento del rischio per investimenti effettuati da persone fisiche in start-up innovative è limitato alle piccole e medie imprese non quotate, non più vecchie di 5 anni (60 mesi) dalla relativa vendita e che possono beneficiare, in totale, di un massimale fino a 15 milioni di EUR per

---

<sup>10</sup> GU L 187, 26.6.2014, p. 1-78

investimenti in capitale di rischio ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014. Pertanto, la Commissione considera questa parte del regime in linea con le previsioni sostanziali stabilite all'articolo 21 del Regolamento (UE) n.651/2014, e di conseguenza, ben mirata, proporzionata e concepita in modo adeguato.

#### 4.3.2.2. *Gli investimenti effettuati dalle imprese in start-up innovative*

- (25) Ai sensi del punto 122 degli orientamenti sul finanziamento del rischio, "*[g]li incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali possono assumere la forma di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito e/o di sgravi fiscali sulle plusvalenze e sui dividendi, inclusi i crediti d'imposta e i differimenti d'imposta. Nella prassi seguita in materia di applicazione delle regole, la Commissione ha generalmente ritenuto compatibili gli sgravi fiscali che consentivano di porre limiti specifici per investitore in merito alla percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale e all'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore [...].*"
- (26) Ai sensi del punto 126 degli orientamenti, "*[l]e agevolazioni fiscali devono essere accessibili a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento e a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le norme minime di buona governance in materia fiscale. Gli Stati membri devono quindi assicurare che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura siano pubblicizzati adeguatamente, compresi i necessari massimali e limiti relativi al vantaggio massimo che ciascun investitore può trarre dalla misura, nonché l'importo massimo dell'investimento per singola impresa ammissibile*".
- (27) Alla luce delle modifiche descritte al considerando 9 della presente decisione (vale a dire, l'aumento dell'aliquota della deduzione per le imprese), la Commissione ritiene che il regime comprenda ancora i necessari massimali e limiti relativi al vantaggio massimo che ciascun investitore può trarre dalla misura. Conclude, pertanto, che gli incentivi fiscali previsti dal regime sono ancora ben mirati e concepiti in modo adeguato.
- (28) Per quanto riguarda la proporzionalità, secondo le autorità italiane, la valutazione del regime attuale ha dimostrato che le aliquote di detrazione e l'importo massimo dell'investimento per le persone fisiche che investono nelle start-up innovative non sono stati sufficientemente efficaci per ovviare al fallimento del mercato riscontrato nelle precedenti decisioni. A tale riguardo, in base ai dati della rete italiana di Business angels, le autorità italiane hanno concluso che limitando gli sgravi fiscali a una percentuale più elevata (30%) dell'importo investito, è possibile ovviare a tale fallimento del mercato.
- (29) La Commissione riconosce le ragioni di cui sopra e osserva che limitare gli sgravi fiscali al 30% dell'importo investito in imprese ammissibili, senza superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale, è in linea con il punto 151 degli orientamenti sul finanziamento del rischio, in base ai quali "*[g]li investitori che finanziano imprese ammissibili possono beneficiare di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito fino ad una percentuale ragionevole dell'importo investito in imprese ammissibili, purché non sia superato l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale. Sulla base dell'esperienza della Commissione, si ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali*

*al 30% dell'importo investito. Le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito".* La Commissione ritiene che sia garantita la proporzionalità della misura nel suo complesso.

#### 4.3.3. Conclusioni sulla valutazione della compatibilità delle modifiche

- (30) In base all'analisi che precede, a parere della Commissione, il regime modificato continuerà a essere adeguato e proporzionato.
- (31) Tutti gli altri elementi e condizioni del regime attuale, valutati dalla Commissione nelle suddette decisioni, resteranno vincolanti per il regime modificato, che continuerà pertanto ad essere conforme agli orientamenti sul finanziamento del rischio.
- (32) Sulla base di quanto precede, la Commissione conferma le motivazioni esposte nelle decisioni del 5 dicembre 2013 e del 15 dicembre 2015 (cfr. considerando 2 della presente decisione) e ritiene che il regime proposto, come modificato, sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

## **5. CONCLUSIONE**

- (33) Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che il regime notificato SA.47184 (2016/N) – Italia – "Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative" è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione decide pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto.
- (34) La Commissione rammenta alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuti devono essere notificati alla Commissione.
- (35) La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane l'obbligo di presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime notificato e di conservare registri dettagliati.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**